

ALLEGATO 1)

**MODALITÀ, PROCEDURE E TERMINI PER L'ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE
TURISTICA**

I N D I C E

CAPITOLO 1: Programmazione delle strategie regionali
per la promo-commercializzazione turistica

CAPITOLO 2: Modalità, procedure e termini per
l'attuazione dei Progetti di marketing e
promozione turistica di APT Servizi s.r.l.

CAPITOLO 3: Modalità, procedure e termini per il
finanziamento delle attività delle
Destinazioni Turistiche

CAPITOLO 4: Modalità, procedure e termini per
l'attuazione dei Programmi Turistici di
Promozione Locale delle province

CAPITOLO 5: Obiettivi di semplificazione
amministrativa

CAPITOLO 1

PROGRAMMAZIONE DELLE STRATEGIE REGIONALI PER LA PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA

Ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 4/2016 e s.m., le strategie regionali per la promo-commercializzazione turistica sono definite dalle Linee guida triennali. Il documento, denominato "Linee guida triennali per la promo-commercializzazione turistica regionale" rappresenta il punto di riferimento propedeutico per:

- l'elaborazione e l'attuazione da parte di APT Servizi srl, dei progetti di marketing e di digitalizzazione della promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali e dei progetti tematici trasversali, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 7 e del comma 4 dell'art. 10;
- l'elaborazione e l'attuazione da parte delle tre Destinazioni turistiche istituite con apposite deliberazioni di Giunta regionale, dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7 e al comma 4. dell'art. 6, ricompresi nel documento denominato "Programma annuale di Attività Turistica";
- il finanziamento delle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale e stabiliti nel bando denominato "L.R. 4/2016 e s.m. - Bando per la concessione di contributi regionali ai progetti di promo-commercializzazione turistica presentati dalle imprese";
- il finanziamento dei progetti speciali e delle iniziative di cui al comma 4 dell'articolo 7, meritevoli dell'intervento regionale.

Tale atto dovrà contenere, per il triennio di riferimento una parte relativa all'individuazione di obiettivi strategici di carattere generale per la programmazione delle attività di promozione e commercializzazione turistica svolte dai soggetti che operano nell'ambito del sistema regionale dell'organizzazione turistica, che evidenzia strategie, obiettivi, principali prodotti e mercati di intervento.

La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione assembleare, approva le Linee guida triennali per la

promo-commercializzazione turistica regionale entro il mese di **luglio** dell'anno precedente al triennio di riferimento.

Clausola di salvaguardia

Le Linee Guida Triennali per la promo-commercializzazione turistica regionale 2018-2020 sono approvate dalla Giunta regionale entro il 31 agosto 2017.

CAPITOLO 2

MODALITÀ, PROCEDURE E TERMINI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI MARKETING E PROMOZIONE TURISTICA DI APT SERVIZI SRL

APT Servizi s.r.l. invia alla Regione, entro il **15 settembre** dell'anno antecedente quello di riferimento, le proposte esecutive relative ai Progetti di marketing e promozione turistica per l'anno successivo.

Tali proposte esecutive sono presentate in sede di Cabina di Regia regionale, che esprime, entro il **31 ottobre** il parere previsto alla lettera b), comma 2 dell'art. 8 della L.R. 4/2016 e s.m.

A seguito dell'acquisizione del sopracitato parere della Cabina di Regia e sulla base di quanto stabilito dalla convenzione quadro di durata poliennale stipulata tra Regione e APT Servizi srl ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 4/2016 e s.m., la Giunta regionale approva i sopra citati Progetti di marketing e promozione turistica entro il **31 dicembre** dell'anno precedente a quello di riferimento.

I Progetti di marketing e promozione turistica possono essere approvati anche per stralci funzionali e/o con integrazioni, avendo a riferimento le risorse regionali disponibili, nonché le esigenze straordinarie determinate anche da particolari condizioni, quali situazioni di criticità registrate su specifici mercati, criticità metereologiche/ambientali, crisi internazionali.

Nell'ambito dei Progetti di marketing e promozione turistica APT Servizi s.r.l. prevede una specifica parte dedicata alle azioni per i prodotti tematici trasversali di cui al comma 4 dell'art. 10 della L.R. 4/2016 e s.m.

APT Servizi s.r.l., nell'ambito della funzione di coordinamento prevista dal medesimo riferimento di legge ed al fine di elaborare un programma di azioni coordinate, si avvale di un tavolo di coordinamento cui partecipano i rappresentanti delle Destinazioni Turistiche interessate. Il tavolo di lavoro è integrato con altri soggetti pubblici e privati avendo a riferimento la tipologia delle tematiche di riferimento.

In attuazione di quanto stabilito dagli artt. 7, 10 e 11 della L.R. 4/2016 e s.m., dalla citata convenzione quadro di durata poliennale e dallo Statuto di APT Servizi s.r.l., la Giunta regionale dispone la stipulazione di apposito contratto con la medesima APT Servizi s.r.l. per la realizzazione dei progetti di marketing e promozione turistica relativi all'anno di riferimento, autorizzandone la sottoscrizione da parte del Dirigente regionale competente in materia di Turismo.

Il primo stralcio dei progetti di marketing e promozione turistica di APT Servizi s.r.l. è approvato dalla Giunta regionale; gli

stralci successivi e/o le eventuali integrazioni sono approvati dal Dirigente regionale competente in materia di turismo.

CAPITOLO 3

MODALITÀ, PROCEDURE E TERMINI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE

1. Presentazione del Programma Annuale delle Attività Turistiche

Entro il 1° agosto dell'anno antecedente a quello di riferimento, ciascuna Destinazione Turistica deve presentare la domanda per il finanziamento regionale di cui all'art. 7, comma 2, lett. b) e all'art. 6, comma 4 della L.R. 4/2016 e succ. mod., alla Regione Emilia Romagna, Servizio Turismo e Commercio - V.le A. Moro n. 38 - 40127 Bologna, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alla domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Destinazione Turistica, deve essere allegato il Programma Annuale delle Attività Turistiche.

Il Programma Annuale delle Attività Turistiche dovrà essere predisposto in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi prefissati dalle Linee guida triennali per la promo-commercializzazione turistica regionale per il periodo temporale di riferimento.

2. Contenuti del Programma Annuale delle Attività Turistiche

Il Programma Annuale delle Attività Turistiche deve contenere:

- a) le Linee strategiche programmatiche per lo sviluppo dell'attività di promo-commercializzazione turistica dell'area vasta di riferimento, elaborate in forma di relazione illustrativa di carattere generale del programma;
- b) il Programma di promo-commercializzazione turistica che deve comprendere:
 - Ø una scheda finanziaria di carattere generale riportante la fonte delle entrate previste e la spesa complessiva, comprensiva di IVA. Nel caso in cui il Programma si rivolga sia al mercato italiano che al mercato estero, la spesa dovrà essere suddivisa per le rispettive quote;
 - Ø una scheda tecnica che indichi i progetti che si intendono realizzare, con indicazione di obiettivi, mercati e i target di domanda da privilegiare, le singole azioni programmate indicando gli strumenti che si prevede di utilizzare, il costo dei progetti e la suddivisione delle spese fra mercato interno e mercati esteri;

c) il Programma Turistico di Promozione Locale che deve comprendere:

Ø I Servizi Turistici di base dei Comuni

Questo ambito comprende sia gli interventi di accoglienza, che gli interventi di animazione e intrattenimento turistico.

Possono rientrare in questo ambito anche le eventuali azioni di valorizzazione delle professionalità turistiche e le iniziative di coinvolgimento della cittadinanza nelle attività formative atte a favorire lo sviluppo di forme innovative di accoglienza turistica, ad esempio i progetti di "IAT Diffuso";

Ø I Progetti di Promozione Turistica di interesse locale

In questo ambito di attività rientrano i progetti che vengono realizzati per promuovere l'immagine, le peculiarità e le caratteristiche di qualità dei servizi e dei prodotti turistici locali presenti nell'area vasta di riferimento.

Il Programma Annuale delle Attività Turistiche deve essere realizzato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui uno o più progetti, azioni, iniziative non vengano realizzate, il finanziamento regionale verrà ridotto proporzionalmente.

3. Modalità procedurali e misura del finanziamento regionale

Il Servizio competente in materia di turismo della Direzione regionale Economia della Conoscenza, del lavoro e dell'impresa:

- acquisisce il parere della Cabina di Regia regionale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, lettera b) punto 2;
- acquisisce da APT Servizi s.r.l. il parere dei progetti del Programma da realizzarsi sui mercati esteri;
- verifica che le azioni del Programma da realizzarsi sul mercato italiano siano prevalenti rispetto all'intero Programma;
- valuta il Programma Annuale delle Attività Turistiche di ciascuna Destinazione Turistica tenendo conto a tali fini principalmente della coerenza con le Linee guida triennali per la promo-commercializzazione turistica regionale per il periodo temporale di riferimento nonché della congruità, incisività ed efficacia dell'insieme delle azioni contenute nel Programma stesso.

Il finanziamento regionale al Programma di promo-commercializzazione turistica può essere concesso quale contributo in misura fino all'80% della spesa complessiva ammissibile, limitatamente alle risorse disponibili sul Cap. 25585 "Contributi alle Destinazioni turistiche per progetti di marketing e di promozione turistica in particolare per il mercato italiano (artt. 7 e 12 L.R. 25 marzo 2016, n. 4").

Il finanziamento regionale al Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL) è erogato quale trasferimento alle Destinazioni Turistiche nel limite delle risorse disponibili sul Cap. 25561 "Trasferimenti alle amministrazioni locali e alle Destinazioni turistiche per il finanziamento dei progetti, attività ed iniziative compresi nei Programmi Turistici di Promozione Locale (Art. 7, comma 3, Lett. A) L.R. 4 marzo 1998, n. 7 - abrogata; artt. 2,7 e 13 L.R. 25 marzo 2016, n. 4").

Entro il **31 dicembre** dell'anno antecedente a quello di riferimento la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, ad approvare il finanziamento del Programma Annuale delle Attività Turistiche di ciascuna Destinazione Turistica, sulla base delle risorse stanziare sui sopracitati capitoli di riferimento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna e del riparto dei budget finanziari per ciascuna Destinazione Turistica, secondo quanto stabilito con apposita deliberazione di Giunta regionale.

4. Richieste di modifica o di integrazione dei Programmi.

Le eventuali richieste di modifica del Programma Annuale delle Attività Turistiche devono essere trasmesse al Servizio regionale competente in materia di turismo entro il mese di **settembre** dell'anno di riferimento.

Il sopracitato Servizio provvede a verificare che le modifiche proposte garantiscano:

- il mantenimento della coerenza con le indicazioni e gli obiettivi prefissati dalle Linee guida triennali per la promo-commercializzazione turistica regionale per il periodo temporale di riferimento;
- il mantenimento delle caratteristiche di congruità, incisività ed efficacia da parte delle azioni modificate avendo a riferimento il Programma originario, così come approvato dalla Giunta regionale.

L'utilizzo di eventuali economie di spesa deve essere finalizzato al rafforzamento di progetti, azioni, iniziative già previste dal Programma Annuale delle Attività Turistiche della Destinazione Turistica interessata oppure per la realizzazione di nuovi progetti, azioni, iniziative coerenti con le Linee strategiche di cui alla lettera a) del paragrafo 2.

Il Responsabile del Servizio competente in materia di turismo, con propria determinazione, successivamente alle sopracitate verifiche provvede ad approvare o a non approvare le modifiche e/o l'utilizzo delle eventuali economie.

Nel caso in cui una Destinazione Turistica, per sopravvenute e straordinarie esigenze, ritenga opportuno e/o necessario ottimizzare la realizzazione del proprio PTPL con uno specifico progetto integrativo, ne può chiedere il finanziamento alla

Regione che, tenuto conto delle eventuali risorse finanziarie disponibili negli appositi capitoli del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, lo valuta secondo le modalità stabilite al precedente punto 3.

5. Modalità di erogazione dei finanziamenti regionali

5.1 Liquidazione di stato avanzamento

Su richiesta delle Destinazioni Turistiche, il Dirigente regionale competente in materia di Turismo provvede a liquidare lo stato di avanzamento, previo invio da parte delle stesse di un atto amministrativo col quale si certifica:

- per il Programma di promo-commercializzazione turistica: l'ammontare delle obbligazioni assunte fino a quel momento dalla Destinazione Turistica, per l'importo richiesto;
- per il Programma Turistico di Promozione Locale: la certificazione della sussistenza della condizione di esigibilità, acquisita dalla Destinazione Turistica interessata e relativa alla gestione dei servizi e alla realizzazione di progetti, azioni, iniziative ricomprese nell'ambito dei Servizi turistici di base dei Comuni e delle Unioni dei Comuni e dei Progetti di Promozione Turistica di interesse locale.

5.2 Liquidazione del saldo

Le Destinazioni Turistiche presentano la richiesta di liquidazione del saldo del budget finanziario regionale e la documentazione di consuntivo di seguito descritta, approvata con apposito atto amministrativo, entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento. Eventuali richieste di proroga, debitamente motivate, possono essere approvate con apposita determinazione del Responsabile del Servizio regionale competente in materia di turismo.

Il sopracitato atto amministrativo deve contenere:

- una Relazione tecnico-finanziaria dalla quale risultino gli obiettivi raggiunti e i singoli progetti realizzati, suddivisa in due sezioni distinte:
 - Sezione 1: Rendicontazione a consuntivo del Programma di promo-commercializzazione turistica;
 - Sezione 2: Rendicontazione del Programma Turistico di Promozione Locale.
- un conto consuntivo, redatto per ogni progetto compreso nelle due sopracitate sezioni, dal quale risultino gli importi delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori.

CLAUSOLA TRANSITORIA

Il 2017 rappresenta un anno di transizione, durante il quale è necessario garantire il processo di avviamento delle Destinazioni Turistiche finalizzato al raggiungimento di condizioni di piena operatività a far data dal 1° gennaio 2018.

La struttura del Programma Annuale delle Attività Turistiche 2017 sarà quindi elaborata in forma semplificata:

- Relazione descrittiva degli obiettivi da perseguire e descrizione delle azioni da realizzare.

Il finanziamento regionale del Programma Annuale delle Attività Turistiche di ciascuna Destinazione Turistica può essere concesso in misura fino al 100% della spesa complessiva ammissibile, limitatamente alle risorse disponibili negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2017.

Rimangono confermate, per quanto applicabili nell'anno 2017, le disposizioni previste dal presente Capitolo 3.

Per quanto riguarda il Programma Annuale delle Attività Turistiche a valere sul 2018, il termine di presentazione è fissato per il 30 settembre 2017.

CAPITOLO 4

MODALITÀ, PROCEDURE E TERMINI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI TURISTICI DI PROMOZIONE LOCALE.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. 4/2016 e s.m., i Programmi Turistici di Promozione Locale sono approvati e proposti alla Regione Emilia-Romagna da ciascuna Destinazione Turistica - di cui al precedente Capitolo 3 - e per l'ambito di area vasta cui si riferiscono. La modalità di cui all'art. 6 comma 1 è riservato esclusivamente nel caso di Province che non abbiano aderito ad una Destinazione Turistica. Per le modalità operative si rimanda a quanto contenuto nel precedente Capitolo 3.

CAPITOLO 5

OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Al fine di attuare i principi stabiliti dalla Legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 concernente: "Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione", il Responsabile del Servizio regionale competente in materia di turismo è autorizzato, con proprio atto amministrativo:

- a) a modificare, integrare, migliorare le procedure previste dai precedenti capitoli 1, 2, 3 e 4;
- b) a predisporre la modulistica eventualmente necessaria per garantire ogni utile elemento di semplificazione, trasparenza, chiarezza e per determinare la massima semplicità dei rapporti tra i soggetti interessati e le strutture regionali competenti, nonché adeguarla ad eventuali aggiornamenti normativi;
- c) a modificare le disposizioni contenute nel presente atto per perseguire la più ampia informatizzazione dei procedimenti previsti dal medesimo atto.

Il Responsabile del Servizio competente in materia di turismo favorisce, attraverso l'utilizzo dei più adeguati strumenti di diffusione e comunicazione, l'accesso alla documentazione prodotta dalle strutture regionali ed inerente le procedure previste dal presente atto con le migliori modalità avendo a riferimento la facilità, semplicità, velocità di reperimento della documentazione e delle informazioni ad essa collegate.